

Deliberazione del Consiglio Comunale**COPIA**

N. 3 del reg.	Oggetto: Modifica regolamento IUC.
Del 01.03.2016	

L'anno **duemilasedici**, il giorno **uno**, del mese di **marzo** alle ore **19:30** nella Solita sala delle Adunanze del Comune di Erula.

Alla prima convocazione in sessione **ORDINARIA** che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N	Consigliere	P.	A.
1	Pileri Antonio	X	
2	Contini Salvatore Ottavio	X	
3	Loi Angelo	X	
4	Brundu Gian Franco	X	
5	Tortu Carlo	X	
6	Brundu Salvatore	X	
7	Tanda Antonio	X	

N	Consigliere	P.	A.
8	Pani Omar		X
9	Pani Chiara	X	
10			
11			
12			
13			

Assegnati 9	Totale Presenti: 8
In carica 9	Totali Assenti: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Pileri Antonio** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett.a) del T.U.E.L. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dr. Ara Antonio**.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

il Responsabile del Servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità contabile.

In prosecuzione di seduta il Sindaco espone la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, illustrando nello specifico le modifiche da apportare al regolamento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU) per la componente patrimoniale, TASI (tributo per i servizi indivisibili) per la componente riferita ai servizi e della TARI (tassa sui rifiuti);

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 11 del 22.06.2015, esecutiva, relativa alla approvazione del regolamento comunale per IUC;

DATO atto che l'art. 26, commi 1, 3, del succitato regolamento testualmente recitano:

- 1) E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 2) L'agevolazione prevista dal presente articolo opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

“La riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale”;

RITENUTO pertanto di modificare il comma 1 dell'art. 26, del regolamento IUC, così come stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed abolire il comma 3 dello stesso per le modifiche apportate al D.L. n. 102/2013, art. 2-bis, comma 1;

VISTO inoltre il regolamento IUC e verificato che il medesimo non prevede la possibilità di rateizzare le somme che l'ente accerta d'ufficio per le omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e per i tributi comunali arretrati contemplati nel regolamento stesso;

RITENUTO necessario ed opportuno integrare il suddetto regolamento inserendo nello stesso il sotto elencato articolo:

Art.57 bis

Criteria di ammissione al beneficio della rateizzazione

Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;

Possono essere rateizzati i debiti dei tributi locali i cui importi derivino da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola, sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata ovvero più rate;

Il contribuente dovrà chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito, prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva, al responsabile del settore, da presentare presso l'ufficio protocollo dell'ente;

L'importo minimo rateizzabile deve essere uguale o superiore alla somma di Euro 50,00 e la durata massima della dilazione del pagamento non potrà superare i 24 mesi con una rata minima di 50,00 euro

mensili, decorrenti dalla data di concessione della dilazione, elevabili a 36 mesi qualora il totale delle somme dovute superi l'importo di € 2.000,00 euro;

- le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo;
- l'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina;
- sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente;
- non devono esistere morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- il mancato pagamento nei termini di n. 3 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della 4° rata non adempiuta, maggiorata della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

ACQUISITO IL parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

-Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

-Di modificare l'art. 26, comma 1, del regolamento IUC, come qui di seguito si riporta:

“La riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale”;

-Di abrogare il comma 3 del succitato articolo;

-Di integrare il medesimo regolamento con l'art 57 bis che qui di seguito viene trascritto:

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

- Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

- Possono essere rateizzati i debiti dei tributi locali i cui importi derivino da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola, sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata ovvero più rate;

- Il contribuente dovrà chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito, prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva, al responsabile del settore, da presentare presso l'ufficio protocollo dell'ente;

- L'importo minimo rateizzabile deve essere uguale o superiore alla somma di Euro 50,00 e la durata massima della dilazione del pagamento non potrà superare i 24 mesi, con una rata minima di 50,00 Euro mensili, decorrenti dalla data di concessione della dilazione, elevabili a 36 mesi qualora il totale delle somme dovute superi l'importo di € 2.000,00 euro;

- le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo;
- l'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina;
- sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente;
- non devono esistere morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- il mancato pagamento nei termini di n. 3 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata 4° rata non adempiuta, maggiorata della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti;

-di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI ERULA

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di ERULA, Rag. Mura Michele Raimondo,

VISTA la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2016 avente ad oggetto “
Modifica Regolamento IUC;

VISTA la legge n.147 del 27/12/2013 istitutiva dell’Imposta Unica Comunale, IUC, composta dei
seguenti tributi:

- IMU – Imposta municipale unica;
- TASI – Tributo sui servizi indivisibili;
- TARI – Tassa sui rifiuti;

VISTA la precedente deliberazione n. 11 del 22.06.2015, esecutiva, relativa alla riapprovazione del
regolamento comunale per IUC;

VISTO il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 che obbliga il Comune ad adottare un
regolamento che disciplini l’imposta unica comunale;

VISTO la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

“La riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito
tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità
immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale
non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione
principale”

VISTO inoltre che il regolamento IUC non prevede la possibilità di rateizzare le somme che l’ente
accerta d’ufficio per le omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e per i tributi comunali arretrati
contemplati nel regolamento stesso, ritiene pertanto di integrare il suddetto regolamento inserendo nello
stesso la previsione di cui sopra;

VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016;

VISTA l’ulteriore proroga del Bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione della delibera riguardante il succitato regolamento.

Erula, 29/02/2016

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Michele Raimondo Mura



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula, 26.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Pileri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula, 26.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Pileri


Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Panu Caterina

(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Antonio Pileri



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Dr. Ara

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;


Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data **04.03.2016** per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito **Web Istituzionale** di questo Comune - www.comunedierula.it - all'**Albo Pretorio on-line** accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n. **220,00** ;

E' stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data **04/03/2016**, Prot. n. **860** (Art. 125 T.U. Leggi sull'ordinamento EE.LL. 267/2000);

Li, 04.03.2016




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Dr. Ara

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04.03.2016 al 19.03.2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).


Li, 14/03/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Dr. Ara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li, 04.03.2016



L'impiegato autorizzato
